

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2245 del 15/04/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Bologna (BO), Via del Carrozzaio n. 2, richiesta dalla società CPL Concordia Soc. Coop. per l'attività di uffici, magazzino e officina per assemblaggio e manutenzione con saldatura di impianti idraulici di riscaldamento e condizionamento
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2323 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Bologna (BO), Via del Carrozzaio n. 2, richiesta dalla società CPL Concordia Soc. Coop. per l'attività di uffici, magazzino e officina per assemblaggio e manutenzione con saldatura di impianti idraulici di riscaldamento e condizionamento.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore.

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Bologna in data 11/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/228600 del 17/12/2024 (**pratica Sinadoc 41440/2024**) dal legale rappresentante della società CPL Concordia Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 00154950364), con sede legale in Comune di Concordia sulla Secchia (MO), Via Grandi n. 39, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Bologna, Via del Carrozzaio n. 2;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività di uffici, magazzino e officina per assemblaggio e manutenzione con saldatura di impianti idraulici di riscaldamento e condizionamento svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Bologna};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- il SUAP con nota Prot. n. 890070 del 17/12/2024, acquisita con PG/2024/228600 del 17/12/2024, indicava la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva.
- ARPAE SAC con nota PG/2024/229724 del 18/12/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti l'espressione dei pareri di competenza.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/24553 del 07/02/2025).
- Nulla Osta per la matrice di Impatto Acustico del Comune di Bologna (PG/2025/28114 del 13/02/2025);
- Parere per la matrice scarichi domestici in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/55245 del 24/03/2025);
- Parere per la matrice scarichi domestici in pubblica fognatura del Comune di Bologna (PG/2025/63580 del 03/04/2025).

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi di competenza;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società CPL Concordia Soc. Coop., per l'esercizio dell'attività di uffici, magazzino e officina per assemblaggio e manutenzione con saldatura di impianti idraulici di riscaldamento e condizionamento svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società CPL Concordia Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 00154950364) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Bologna, Via del Carrozzaio n. 2, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bologna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bologna e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento CPL Concordia Soc. Coop.
Comune di Bologna (BO), Via del Carrozzaio n. 2

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del
D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

1. Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista di via del Ceramista (afferente al depuratore intercomunale denominato IDAR) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di uffici, magazzino e officina per assemblaggio e manutenzione con saldatura di impianti idraulici di riscaldamento e condizionamento e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici e dai lavandini sono preventivamente trattate mediante vasca biologica prima di essere recapitate, assieme alle acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di sosta e transito (porzione nord e ovest dello stabilimento), nella pubblica fognatura.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico non denominato nella medesima pubblica fognatura mista di via del Ceramista di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito (porzione sud e est dello stabilimento) non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 25295 del 24/03/2025, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 203612 del 03/04/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/55245 del 24/03/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/21765 del 04/02/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" rev. Gennaio 2025.
 - "Planimetria indicante il tracciato delle reti fognarie" in scala 1:200 e datata 24/01/2025.

Pratica Sinadoc n. 41440/2024

Documento redatto in data 14/04/2025



**Comune
di Bologna**

Comune di Bologna

UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	203612/2025
Data protocollazione:	03/04/2025
Oggetto :	AUA - PARERE SUAP
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Valentino Dellarmi		
Impresa :	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA		
Via	Civico	Quartiere	
VIA DEL CARROZZAIO	2 Int. 1	San Donato - San Vitale	

Documentazione informatica

Nome File : **CPL parere SUAP.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 370523ab3e165ed014747580ed3cf792

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 880005 / 2024 Procedimento SCIA in variante con inizio lavori differito (variante a scia iniziale PG 459022 del 15/07/2024 e a successiva SCIA in var PG 773398 del 30/10/2024) avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria (variazione di utilizzo di locali da deposito ad autorimessa/magazzino/locali saldatura e ristrutturazione bagni e spogliatoi piano seminterrato) Via del Carrozzaio, 2. Conferenza di servizi.

RILASCIO PARERE SUAP

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività sita nello stabilimento di VIA DEL CARROZZAIO, 2 , acquisita al P.G. n. 880005 / 2024 del 11/12/2024;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot. 25295/25 del 24/03/2025

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 895915/2024
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 24 marzo 2025
Prot. n. 0025295/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 14/2025 Richiesta di parere Prot. 108361 del 18/12/2024;
▪ Rif. pratica SUAP Prot. 890070/2024.

▪ Ragione sociale ditta	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DEL CARROZZAIO, 2 - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Ind.meccaniche, metalmeccaniche ed elettromeccaniche
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fossa biologica
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

OGGETTO: Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società CPL CONCORDIA SOC. COOP. sito in Comune di Bologna (BO), via del carrozzaio n. 2.
Prot. 890070/2024
SINADOC n. 41440/2024

Con riferimento alla domanda in oggetto presentata dalla società **CPL CONCORDIA SOC. COOP.** Al SUAP del Comune di Bologna
-esaminata la documentazione ricevuta con nostro prot. 108361 del 18/12/2024

- le ulteriori integrazioni richieste dalla Scrivente Società e pervenute con nostro prot. 9924 del 04/02/2025 (Relazione Tecnica Rev. Gennaio 2025)

si può stabilire che le attività che si andranno ad insediare negli edifici oggetto della domanda non produrranno scarichi di tipo produttivo.

Non è previsto l'utilizzo di acqua nel ciclo produttivo. Il sito sarà la sede di riferimento per le attività di costruzione di reti acqua e gas, manutenzione e gestione di impianti di condizionamento e riscaldamento, svolte in esterno.

Più in dettaglio, verranno realizzati locali e impianti dedicati ad attività di ufficio, parcheggio, magazzini, officina con 2 postazioni di saldatura e deposito temporaneo di rifiuti sia al coperto che in area esterna.

Nell'officina saranno svolte essenzialmente lavorazioni manuali con l'utilizzo di utensili manuali quali chiavi, cacciaviti, trapani, etc. e inoltre sarà svolta attività di saldatura con diverse tecniche.

I piazzali scoperti saranno utilizzati per il parcheggio dei mezzi aziendali e attrezzature e sulle stesse non avranno luogo lavorazioni sporcanti.

Sono presenti aree di stoccaggio di rifiuti come di seguito descritte:

-All'interno dei locali saranno presenti aree dedicate al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi posizionati su idonei bacini di contenimento;

-Nell'area cortiliva altre tipologia di rifiuti quali legno, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in materiali misti, ferro e acciaio, saranno stoccati in cassoni scarrabili coperti e a tenuta. Tali rifiuti non avranno natura polverulenta.

Eventuali sversamenti dovuti a problematiche con i mezzi in transito e nelle aree di deposito temporaneo dei rifiuti (interne ed esterne) saranno gestiti con kit di assorbimento. Il personale della ditta verrà formato per il pronto intervento in caso di sversamenti accidentali.

Il preposto effettuerà un sopralluogo giornaliero per la verifica della pulizia delle superfici.

Pertanto, limitatamente alla matrice acque reflue di specifica competenza si identificano:

-Acque meteoriche di dilavamento non contaminate

-Acque reflue domestiche dei servizi igienici per la popolazione aziendale stimata in 130 addetti unite alle condense degli impianti di raffrescamento

Gli scarichi recapitano nella pubblica fognatura mista di via del Carrozzaio ID SAP 1111019 e tramite questa al depuratore di acque reflue di Bologna via Shakespeare ID SAP 1018586. Pubblica fognatura e depuratore terminale sono in gestione alla Scrivente Società.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio del NULLAOSTA allo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti nella fognatura pubblica di VIA DEL CARROZZAIO nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato - ATO di Bologna (approvato dall'assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008), con le seguenti prescrizioni:

- 1) -acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
-acque meteoriche non contaminate
- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 3) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 4) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 5) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 6) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di

smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico Emilia

Il Responsabile

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento CPL Concordia Soc. Coop.
Comune di Bologna (BO), Via del Carrozzaio n. 2

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di uffici, magazzino e officina per assemblaggio e manutenzione con saldatura di impianti idraulici di riscaldamento e condizionamento svolta dalla società CPL Concordia Soc. Coop. nello stabilimento sito in Comune di Bologna, Via del Carrozzaio n. 2, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: saldatura)

Portata massima	3.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9,42	m
Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di EMISSIONE non denominato (provenienza: impianto termico uso civile da 0,85 MW alimentato a metano) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure
----------------------	--

	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni	

assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di

misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 - 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono

continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" rev. Gennaio 2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/21765 del 04/02/2025).
 - "Planimetria sistema di aspirazione locale saldatura" in scala 1:100 e datata Dicembre 2024 (agli atti di ARPAE icon PG/2024/228600 del 17/12/2024).

Pratica Sinadoc n. 41440/2024

Documento redatto in data 14/04/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento CPL Concordia Soc. Coop.
Comune di Bologna (BO), Via del Carrozzaio n. 2

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 21/01/2025 presentata dalla società CPL Concordia Soc. Coop. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna (Delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 328998 del 23/11/2015) per l'attività di uffici, magazzino e officina per assemblaggio e manutenzione con saldatura di impianti idraulici di riscaldamento e condizionamento svolta nello stabilimento sito in Comune di Bologna, Via del Carrozzaio n. 2.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni del Comune di Bologna con nota Prot. Uff. n. 36 del 13/02/2025

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Impatto acustico previsionale" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 21/01/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società CPL Concordia Soc. Coop. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/21765 del 04/02/2025).

Pratica Sinadoc n. 41440/2024

Documento redatto in data 14/04/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.